

Allegato B Adempimenti Trasparenza Sez. II°

Denominazione sotto-sezione 1°	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti in riferimento al Decreto legislativo n. 33/2013 e ad altre disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE TRASMISSIONE DATI	PERIODICITÀ AGGIORNAMENTO	NOTE ED EVENTUALI CRITERI INTERPRET
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a: "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;	Area Amministrativa	Entro 30 gg dal 31.01 di ogni anno	A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 97/2016, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità non esiste più come documento a sé stante, ma diventa una sezione del PTPCT. All'interno della sotto-sezione "Disposizioni generali" si manterrà tuttavia una sotto-sezione denominata "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono consultabili i programmi approvati dall'Ente nel periodo di vigenza dell'obbligo di approvare il PTTI quale documento separato dal PTPC.
	Atti generali	Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: "1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni	Area Amministrativa	Periodicamente.	L'art. 12 prevede il nuovo obbligo di pubblicare nella sotto-sezione "Atti generali" gli atti degli organismi indipendenti di valutazione; la medesima pubblicazione è anche prevista dall'art. 31 "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati

		emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1 , comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.			relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione". Si precisa che su espressa indicazione dell'ANAC (Delibera n. 1310/2016 pag. 12), per ragioni di semplificazione, tali dati vengono pubblicati nella sola sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: "1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione	Area Amministrativa	annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	Il comma 1-bis dell'art. 12 è stato inserito dall'art. 29, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Le modalità applicative sono state definite con D.P.C.M. 8 novembre 2013, pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 2013, n. 298.

		delle sanzioni di cui all'articolo 46.”			
	Poteri di conferimento degli incarichi in via sostitutiva	Art. 18, c. 2, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”	Area Amministrativa	In caso di variazione dei dati pubblicati	
ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (Organi di indirizzo politico-amministrativo)	Art. 13, c. 1, lett. a: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;” Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali: “1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;	Area amministrativa	Entro il 31/12 e in caso di variazione dei dati pubblicati	

		b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i			
--	--	---	--	--	--

		titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si			
--	--	--	--	--	--

		tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso detto termine, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.”			
	Sanzioni per mancata comunicazione	Art. 47 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi	Area Amministrativa	In caso di sanzioni	Il D.Lgs n. 97/2016 ha modificato il

	ne dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrati one, di direzione o di governo	specifici: "1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1- ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2. 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22,			comma 3 dell'art. 47 e ha definitivamente e stabilito che il soggetto che deve irrogare le sanzioni è l'Autorità nazionale anticorruzione , che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento. In questa sotto-sezione sono pubblicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei titolari di incarichi politici, di amministrati one, di direzione o di governo.
--	--	--	--	--	---

		comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.”			
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28, c. 1: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì	Area Amministrativa	Annuale (entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui sono riferiti), salvo variazioni in corso d'anno	

		pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.”			
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;”	Area Amministrativa	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.”	Tutte le aree	In caso di variazione dei dati pubblicati	

CONSULEN TI E COLLABOR ATORI		Art. 15, c. 1, 2: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Area Amministrativa	Aggiornamen to costante	Comma 2: per “ammontare erogato “si intende “compenso affidato”, quindi il dato impegnato (al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico dell’Ente); Comma 2, Comunicazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs n. 165/2001: proseguono con le tempistiche disposte dal D.Lgs n. 165/2001 (inserimenti semestrali) e non contestualmente all’affidamento dell’incarico, pertanto la comunicazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si mantiene come adempimento che avviene secondo le scadenze fissate dal D.Lgs n. 165/2011 e
---------------------------------------	--	---	------------------------	-------------------------------	---

		dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.”			richiamate nel sito PERLA PA, senza condizionare l'efficacia dei provvedimenti. Si precisa infine che, anche in accordo con quanto più volte rimarcato da ANAC, in questa sotto-sezione di 1° livello “Consulenti e collaboratori” sono pubblicati i dati relativi al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, le cui informazioni per maggiore chiarezza sono contenute in una apposita sotto-sezione di 2° livello
PERSONAL E	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14: vedi sopra. D.Lgs.39/2013, art.20, c.1, 2, 3: 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di	Area Amministrativa	Entro il 31/12 e in caso di variazione dei dati pubblicati	n questa sotto-sezione si indicano i dati relativi a: 1) Direttore Generale 2) Segretario Generale.

		cui al presente decreto. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico			
	Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti)	Art. 14: vedi sopra. D.Lgs.39/2013, art.20, c.1, 2, 3: v. sopra		Entro il 31/12 e in caso di variazione dei dati pubblicati	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Art. 47 - vedi sopra.	Area Amministrativa	Ogni qualvolta venga irrogata una sanzione	Il D.Lgs n. 97/2016 ha modificato il comma 3 dell'art. 47 e ha definitivamente stabilito che il soggetto che deve irrogare le sanzioni è l'Autorità nazionale anticorruzione, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento. In questa sotto-sezione sono pubblicati gli eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei titolari di incarichi dirigenziali.
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies: 1-quinquies. Gli obblighi	Area Amministrativa	Entro il 31/12 e in	

		di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae		caso di variazione dei dati pubblicati	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2: “. 1Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche	Area Amministrativa	Annuale	

		amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Art. 16, c. 3-bis: 3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.”			
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall' articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 2. Fermo restando quanto	Area Amministrativa	Comma 1: annuale Comma 2: trimestrale	

		previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”			
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3: “3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.”	Area Amministrativa	Trimestrale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18: - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.”	Area Amministrativa	Mensile	Sono pubblicati i dati riferiti non solo agli incarichi che prevedono un compenso (con la precisazione che per "compenso spettante" si intende "compenso presunto o pattuito"), ma a tutti gli incarichi, compresi quelli di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche	Area Amministrativa	In caso di variazione dei dati pubblicati	

		amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.”			
	Contrattazioni integrative	Art. 21, c. 2: “2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.”	Area Amministrativa	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c: “8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di	Area Amministrativa	In caso di variazione dei dati pubblicati	

		valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;”			
BANDI DI CONCORSO		Art. 19 - Bandi di concorso: “1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.”	Area Amministrativa	Aggiornamento costante	
PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Art. 20, c. 2: “2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.” Par. 1, delibera CIVIT n. 104/2010	Area Amministrativa Finanziaria	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Piano della Performance 150;”	Art. 10, c. 8, lett. b: “8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito	Area Amministrativa Finanziaria	Annuale e in caso di variazione del	

		istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.		Piano in corso d'anno	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b: vedi sopra. Par. 2.1, delibera CIVIT n. 6/2012.	Area Amministrativa Finanziaria	Annuale	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.”	Area Amministrativa Finanziaria	Annuale	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2: “2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”	Area Amministrativa Finanziaria		
	Benessere organizzativo	[Art. 20, c. 3: “3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.”]			Il D.Lgs n. 97/2016 ha eliminato l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

					Per ora si manterrà questa sotto-sezione in cui sono consultabili i dati predisposti dall'Ente nel periodo di vigenza dell'obbligo
ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;" Art. 22, c. 2, 3: "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al	Area Amministrativa Finanziaria	Aggiornamento costante	

		numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1."			
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; Art. 22, c. 2, 3: vedi sopra.	Area Amministrativa Finanziaria	Aggiornamento costante	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle	Area Amministrativa Finanziaria	Aggiornamento costante	

		attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;" Art. 22, c. 2, 3: vedi sopra.			
	Altri organismi partecipati			Aggiornamenti costante	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al	Area Amministrativa Finanziaria	Aggiornamenti costante	
	Provvedimenti relativi agli organismi partecipati	Art. 22, c. 1, lett. d-bis: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni	Area Amministrativa Finanziaria	Aggiornamenti costante	

		pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.” Art. 19, c. 7 Decreto legislativo n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)			
	Compensi e curricula degli amministratori	Per quanto riguarda i compensi degli amministratori delle società il riferimento normativo è la Legge n. 296/2006.	Area Amministrativa	Aggiornamento costante	
	Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie	Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 612	Area Amministrativa Finanziaria	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Relazione sui risultati conseguiti nell'applicazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie	Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 612	Area Amministrativa Finanziaria	In caso di variazione dei dati pubblicati	
ATTIVITÀ E PROCEDIM	Dati aggregati	[Art. 24, c. 1: “1. Le pubbliche			

ENTI	Attività amministrativa	amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.”]			
	Tipologie di procedimenti	Art. 35, c. 1,2: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare	Aree competenti	Annuale	

		all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del			
--	--	---	--	--	--

		provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.			
	Monitoraggi o tempi procedimentali o	[Art. 24, c. 2: “2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico			dati relativi al monitoraggio dei tempi procedurali non sono

		concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”]			più soggetti a pubblicazione obbligatoria, in quanto l’articolo 24 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 97/2016. Per ora si manterrà questa sotto-sezione in cui sono consultabili i dati predisposti dall’Ente nel periodo di vigenza dell’obbligo.
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati	Art. 35, c. 3: “3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati all’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;”	Area Amministrativa	In caso di variazione dei dati pubblicati	
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione	Aree competenti	Elenchi dei provvedimenti: aggiornamento semestrale Provvedimenti per esteso: aggiornamen	

		«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”		to costante	
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23: vedi sopra.		Aggiornamento costante (sia degli elenchi dei provvedimenti, sia dei provvedimenti per esteso)	
CONTROLLI SULLE IMPRESE		[Art. 25 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese: “1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono			I dati relativi ai controlli sulle imprese non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria, in quanto l'articolo 25 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 97/2016. Per ora si

		assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.”]			manterrà questa sotto-sezione in cui sono consultabili i dati predisposti dall’Ente nel periodo di vigenza dell’obbligo.
BANDI DI GARA E CONTRATTI		Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”	Aree competenti	Semestrale	A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 69/2015, che ha modificato parzialmente la Legge n. 190/2012, l’aggiornamento e la conseguente trasmissione dei relativi dati all’ANAC hanno periodicità semestrale.

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.”	Aree competenti	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2: “2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.” Art. 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari: “1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a	Aree competenti	Aggiornamento costante	

		base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.”			
	Albo beneficiari di provvidenze economiche	Art. 22 Legge 30 dicembre 1991 n. 412, successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118.		Annuale	
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	Area Finanziaria		

		1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.”			
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2: “2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.”	Area Finanziaria	Annuale	
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare	Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.”	Area urbanistica e patrimonio		
	Canoni di	Art. 30: vedi sopra.			

	locazione o affitto				
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Nucleo di Valutazione	Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione: “1 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.” Delibere CIVIT n. 50/2013, n. 71/2013 e n. 77/2013; Delibere ANAC n. 148/2014 e n. 43/2016.	Area Amministrativa	Aggiornamento costante Per le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione: annuale e secondo la tempistica di volta in volta stabilita dall'ANA	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31: vedi sopra.	Area Amministrativa Finanziaria	Aggiornamento costante	
	Corte dei Conti	Art. 31: vedi sopra.		Aggiornamento costante	
SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1: “1 Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei	Aree competenti	In caso di variazione dei dati pubblicati	

		servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.”			
	Indagini sulla soddisfazione e dell'utenza dei servizi comunali	[Art. 35, c. 1, lett. n): “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.]			dati relativi alle indagini sulla soddisfazione dell'utenza dei servizi comunali non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria, in quanto la lettera n) del comma 1 dell'articolo 35 è stata abrogata dal D.Lgs. n. 97/2016. Per ora si manterrà questa sotto-sezione in cui sono consultabili i dati predisposti dall'Ente nel periodo di vigenza dell'obbligo.
	Class action	Art. 1 c. 2 e art. 4 c. 2 e 6 del D.Lgs. 198/2009		In caso siano effettuate class action	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a: “2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;” Art. 10, c. 5: “5. Ai fini della riduzione		Annuale	

		del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.”			
	Tempi medi di erogazione dei servizi	[Art. 32, c. 2, lett. b: 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.”]			La lettera b) dell’art. 32, comma 2, è stata abrogata e dunque l’obbligo di pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi è stato eliminato. Al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 97/2016 l'Ente era in

					procinto di dotarsi di un sistema informatico che permettesse il calcolo automatico dei tempi medi di erogazione dei servizi.
	Servizi in rete	Art. 7, c. 3 del D.Lgs n. 82/2005 (modificato dall'art. 8 c.		Tempestivo	
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis - Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche: 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento. 2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione	Area Finanziaria	Semestrale per i dati relativi all'anno 2017. Trimestrale a partire dall'anno 2018	

		alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20. 4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.			
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei	Area Finanziaria	Comma 1: annuale, entro il 31/01 dell'anno successivo. Comma 2: trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre.	

		pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.”			
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”	Area Finanziaria	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Comunicazioni ai fornitori	Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1, commi 629-633 Decreto Legge n. 66/2014, art.25			
OPERE PUBBLICHE		Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti	Area urbanistica e lavori pubblici	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	

		specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. 2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.”			
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio: “1. Le pubbliche amministrazioni		Aggiornamenti costanti	

		pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti. 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e			
--	--	---	--	--	--

		regionale.”			
INFORMAZIONI AMBIENTALI		Art. 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali: “1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun	Area urbanistica e area Lavori pubblici	Aggiornamenti costanti	

		caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.”			
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente: “1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti	Aree competenti	Aggiornamento costante	

		amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione. 1-bis. I Commissari delegati di cui all' articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.”			
ALTRI CONTENUTI	Altri contenuti – Prevenzione della corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a: vedi sopra. Art. 1, c. 3, c. 8 e c. 14, Legge. n. 190/2012. Art. 18, c. 5, D.Lgs. n. 39/2013.	Area Amministrativa	Aggiornamento costante	In questa sotto-sezione sono pubblicate le informazioni relative a: - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; - Responsabile della prevenzione della corruzione; - Responsabile della trasparenza; - Relazione del responsabile della corruzione;

					- Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT-ANAC; - Atti di accertamento delle violazioni; - Consultazioni e pubblica finalizzata a raccogliere proposte e suggerimenti sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; - Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità - Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)
	Altri contenuti - Accesso civico	Art. 5 – Accesso civico a dati e documenti “1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai	RPCT e Area Amministrativa		Il diritto di accesso civico è stato ampliato e il procedimento per effettuare richiesta di accesso civico è stato specificato e dettagliato dal nuovo articolo 5, completamente rivisto. Le modifiche normative relative al diritto di accesso civico, così come descritte nel Capo I-bis del Decreto legislativo n. 33/2013, sono state recepite adeguando le procedure dell'Ente entro il termine previsto dalla legge. A seguito dell'approvazione

		commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta			delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera n. 1309 del 28/12/2016), l'Ente effettuerà tutti gli adeguamenti richiesti nel minor tempo possibile, compatibilmente con i dovuti e necessari approfondimenti organizzativi e procedurali.
--	--	--	--	--	--

		giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino			
--	--	---	--	--	--

		alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della			
--	--	---	--	--	--

		richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.”			
	Altri contenuti - Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3: “3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.”			